

Piemonte

L.R. 18-2-2010 n. 8

Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 25 febbraio 2010, n. 8.

Art. 4

Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività di gestione.

1. L'esercizio dell'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche, ad eccezione delle strutture non gestite e dei bivacchi fissi, è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del [D.M. 9 aprile 1994](#) del Ministro dell'interno (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura previsti dalla normativa vigente.

3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1, corredata da una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato, vanno specificati, in particolare, l'altitudine della località, la tipologia di costruzione, le vie d'accesso, la capacità ricettiva, i periodi di apertura, le tariffe per il vitto ed il pernottamento.

4. L'ente pubblico o il soggetto privato, proprietari di rifugi con custodia o gestore, nella dichiarazione di inizio attività individuano il nominativo del custode o del gestore, che sottoscrive la dichiarazione per accettazione.

5. L'attivazione di un bivacco fisso o di un rifugio non gestito è subordinata

unicamente alla preventiva comunicazione, da parte del titolare, al comune competente per territorio.

6. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1, verifica la correttezza formale nonché la veridicità dei requisiti e delle informazioni rese nella dichiarazione medesima e nella relativa documentazione allegata e ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'azienda sanitaria locale (ASL), nonché, a fini informativi, alla provincia ed all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio.

7. Il comune predispone e conserva un registro aggiornato delle dichiarazioni di inizio attività, pubblicamente consultabile.

8. Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 6.